



PROCEDURA APERTA, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA EX CAPPELLA DI VIA BOCCACCIO.

CUP: B28C24002350009

CIG: BD26BEFB42

QUESITO N. 10

Con riferimento alla precisazione pubblicata in merito all'ammissibilità dell'avvalimento per la categoria prevalente OG2, classifica III, si chiede di chiarire la compatibilità di tale indicazione con quanto previsto dall'art. 132, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, che esclude il ricorso all'avvalimento di cui all'art. 104 per i contratti concernenti beni culturali.

Il disciplinare, al paragrafo 3.1, riconduce espressamente le lavorazioni prevalenti alla categoria OG2, relativa al restauro e alla manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela, e prescrive il possesso del requisito in proprio. La tabella riepilogativa indica invece l'avvalimento come ammesso.

La successiva precisazione risolve questa incongruenza confermando la possibilità di ricorrere ai requisiti di un'impresa ausiliaria, senza tuttavia indicare il fondamento normativo che consentirebbe, nel caso specifico, di superare il divieto previsto dall'art. 132, comma 2.

Si chiede pertanto di precisare se l'immobile oggetto dell'intervento sia assoggettato alla disciplina di tutela prevista dal D. Lgs. 42/2004 e, in caso affermativo, sulla base di quale disposizione si ritenga consentito l'avvalimento per la qualificazione nella categoria OG2.

Qualora non ricorrano specifici presupposti normativi che giustifichino tale ammissione, si chiede di riesaminare la precisazione pubblicata e di rettificare le corrispondenti indicazioni del disciplinare, confermando il divieto di avvalimento previsto dalla disciplina speciale dei contratti concernenti beni culturali.

La richiesta è formulata al fine di disporre di un quadro univoco delle condizioni di partecipazione e di prevenire incertezze nella successiva verifica dei requisiti dei concorrenti.

Considerata la prossimità del termine di presentazione delle offerte, si resta in attesa di un cortese e tempestivo riscontro, da rendere disponibile a tutti gli operatori attraverso la piattaforma di gara.

Cordiali saluti.

RISPOSTA

Buongiorno,

Si precisa che la categoria OG 2 classifica III è un requisito che l'impresa deve possedere in proprio e non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento come erroneamente indicato nella tabella riepilogativa delle lavorazioni del disciplinare di gara confermando la correttezza del punto successivo al paragrafo 3.1 dello stesso disciplinare.

La presente precisazione è fatta nel rispetto delle indicazioni dell'art. 132 comma 2 del D.Lgs 36/2026 che così cita:

“Ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104.”